# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**N. 2157-B**

*Errata corrige*

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**
(DINI)

**dal Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(MASERA)

**e dal Ministro delle finanze**
(FANTOZZI)

**di concerto col Ministro dell'interno**
(CORONAS)

**col Ministro della difesa**
(CORCIONE)

**col Ministro della pubblica istruzione**
(LOMBARDI)

**col Ministro della sanità**
(GUZZANTI)

**col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**
(SALVINI)

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**
(FRATTINI)

(V. *Stampato n.* **2157**)

*approvato dal Senato della Repubblica il 18 novembre 1995*

(V. *Stampato Camera n.* **3438**)

*modificato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 1995*

*previo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, dei commi 3 e 4 dell'articolo 16 nonchè degli articoli 17, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 35 e 44*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 dicembre 1995*

---

## Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

*Le pagine 128 e 314 si intendono sostituite dalle seguenti.*

| (Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*) | (Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*) |
|---|---|
| | **della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati.** |
| *Art. 67, comma 3, secondo periodo.* | 182. Le disposizioni **di cui ai commi da 179 a 189** del presente articolo non si applicano **nei confronti dei** contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. |
| *Art. 67, comma 3, terzo periodo. Identico.* | 183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. |
| *Art. 76, comma 4. Identico.* | 184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume di affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata. |
| *Art. 67, comma 5. Identico.* | 185. L'accertamento di cui al comma **181** può essere definito ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitata- |

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di una dichiarazione **resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15**, contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;».

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 67.**

***(Accertamento induttivo in base a parametri)***

1. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e l'articolo 54, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, sono abrogati a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.

*Art. 3, comma 179. Identico.*

2. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996.

*Art. 3, comma 180. Identico.*

3. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, **e all'articolo 54 del decreto del Presidente**

*Art. 3, commi 181, 182 e 183.*